



Tribunale di Udine

- 2^a sezione civile -

Il Tribunale di Udine, 2^a sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle
persone dei signori magistrati

dott. Francesco Venier

Presidente

dott. Andrea Zuliani

Giudice rel.

dott. Gianmarco Calienno

Giudice

letto il ricorso ex art. 161, comma 6°, legge fall., depositato in data 8/1/2019 da
"M. & B. S.r.l.", con sede in Udine, via Tricesimo n° 101/18, in persona
dell'amministratore unico Fernanda Violin, con l'avvocato Walter Enzo Persichilli;

rilevato che il ricorso non è sottoscritto dal difensore cui la legale
rappresentante ha rilasciato procura speciale, prodotta con il ricorso;

rilevato che con il ricorso sono stati prodotti i bilanci relativi agli anni 2015,
2016 e 2017 (docc. n° 3), oltre a un "Bilancio provvisorio al 30/11/2018" (doc. n° 5);

rilevato, altresì, che sono stati prodotti un "Elenco nominativo analitico dei
debiti societari e dei relativi importi" (doc. n° 4) e un "Elenco analitico dei fornitori il
cui pagamento si rende necessario al fine della prosecuzione dell'attività"
(doc. n° 6);

ritenute l'irregolarità dell'atto e l'incompletezza della documentazione con esso
prodotta, in quanto:

1) nel procedimento per concordato preventivo la parte ricorrente non può
stare in giudizio se non con il ministero di un difensore, trattandosi di procedimento in
camera di consiglio volto alla tutela di diritti soggettivi (v. Cass. 30.7.1996, n° 6900,
sul procedimento in camera di consiglio degli artt. 737 e ss. c.c.); quando il patrocinio
legale è obbligatorio, l'atto di parte deve essere sottoscritto dal difensore, salvo che
la legge disponga altrimenti (art. 125 c.p.c.); l'art. 161, comma 1°, legge fall., nel



prescrivere che il ricorso per l'ammissione al concordato preventivo deve essere "sottoscritto dal debitore" non pone una deroga alla norma generale dell'art. 125 c.p.c., perché deve intendersi implicitamente riferito al contenuto del ricorso (ovverosia la "proposta" di concordato diretta ai creditori), tant'è che la sottoscrizione personale del debitore non è necessaria nel caso della domanda di concordato "in bianco", ovverosia priva di quel contenuto (Cass. 12.1.2017, n° 598; Cass. 4.9.2017, n° 20725);

2) l'art. 161, comma 6°, legge fall. impone la produzione con il ricorso dei "bilanci relativi agli ultimi tre esercizi", ovverosia, per un ricorso presentato nel 2019, anche il progetto di bilancio al 31.12.2018 (completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, non importa se provvisorio e non ancora approvato dall'assemblea);

3) la medesima disposizione richiede la produzione dell'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, mentre l'"elenco dei debiti sociali" prodotto da parte ricorrente contiene voci aggregate che non consentono di individuare né il nome di molti creditori né ciascun importo singolarmente dovuto ("carte di credito", "T.F.R. dipendenti", "debito per affitto viale Venezia", "amministratori c/compensi", "dipendenti c/retribuzioni", "dipendenti c/retr. TFR", "debiti verso istituti fondi pensione e sind.", "debiti v/istituti previdenziali");

rilevato sin d'ora che non potrà essere accolta, allo stato degli atti, la domanda di autorizzazione "a compiere quegli atti rivolti al pagamento dei fornitori elencati ... indispensabili al fine del perseguimento dell'attività aziendale";

ritenuto, infatti, che siffatta autorizzazione, sebbene ammissibile anche nel caso in cui sia presentato un ricorso per concordato c.d. in bianco, che si limiti a preannunciare l'intenzione di proporre un concordato con continuità aziendale: a) richiede necessariamente la relazione di un professionista indipendente che attesti che le "prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività d'impresa"; b) potrebbe avere ad oggetto soltanto determinati e quantificati crediti specifici e non invece essere genericamente riferita a un elenco di fornitori ritenuti "essenziali" (art. 2

182-quinquies, comma 5°, legge fall.; l'essenzialità è riferita dalla norma alle singole "prestazioni", e quindi ai relativi crediti per corrispettivi, non alle persone dei creditori; con la precisazione, peraltro, che le prestazioni rese, da questi o da altri fornitori, successivamente alla presentazione della domanda di concordato, dando luogo a crediti sopravvenuti e quindi estranei al concorso, potranno – e dovranno – essere pagate regolarmente senza necessità di alcuna autorizzazione);

ritenuta l'applicabilità analogica dell'art. 162, comma 1°, legge fall. anche al ricorso per concordato di cui all'art. 161, comma 6°, cit.;

assegna

alla ricorrente termine di giorni 15 dalla comunicazione del presente decreto per depositare in cancelleria: a) il ricorso con la sottoscrizione del difensore; b) il progetto di bilancio al 31.12.2018 completo di stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa nelle forme prescritte dagli artt. 2423 e ss. c.c.; c) l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione, per ciascuno di loro, dei rispettivi crediti;

si riserva, all'esito, la concessione del residuo termine per la presentazione della proposta di concordato e dei relativi allegati.

Si comunichi alla ricorrente.

Così deciso in Udine nella camera di consiglio del 9/1/2019.

Il Presidente.

(dott. Francesco Venier)

